

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER
VEICOLI ELETTRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICARICA**

Tra

Eshore SRL con sede legale in Via Pietro Cossa 5, 20122, Milano (MI), iscritta presso il Registro delle Imprese presso la CCIAA di Milano, Codice Fiscale e partita iva 02382770507, munito dei necessari poteri (di seguito per brevità “**ES**”) – da una parte –

e

Comune di PAGLIARA, con sede legale in via R. Margherita e con codice fiscale 00414810838, in questo atto rappresentata da ANTONIO GUGLIOTTA in qualità di Sindaco domiciliato per la carica presso la sede comunale ed ai fini del presente atto ove sopra (di seguito per brevità “**Comune**”) – dall’ altra parte –

di seguito definite congiuntamente le “**Parti**” e disgiuntamente la “**Parte**”.

PREMESSO CHE:

- a) Una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane in Europa è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato da numerosi studi sul tema;
- b) a partire dal 2010, la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l'ambiente circostante;
- c) un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio;
- d) la Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- e) Il Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012 e suoi successivi aggiornamenti, definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali;
- f) il DecretoLegge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020 (C.D. “Decreto Semplificazioni”) ha introdotto norme atte a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica in tutto il territorio nazionale, tra le quali l’obbligo, da parte delle Amministrazioni comunali di dotarsi di punti di ricarica per la ricarica delle auto elettriche;
- g) Il Comune è interessato all’installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in determinate aree di parcheggio del proprio territorio comunale considerando lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento atmosferico;
- h) Poste Italiane S.p.A. (“**Poste**”) è stata individuata come soggetto attuatore del “Progetto Polis-Case dei servizi di cittadinanza digitale”, di cui all’art. 1 lett. f) del D.L. 6 maggio 2021 n. 59 convertito, con

modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 che istituisce il Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC) finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

- i) l'All.1 al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021 prevede che il progetto Polis si compone di due linee di intervento, una delle quali denominata "Sportello unico" che consiste in interventi in 6.910 uffici postali per la realizzazione dello sportello per l'erogazione di servizi pubblici digitalmente potenziati e la realizzazione di un'infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici;
- j) in tale ambito, Poste ha indetto una procedura aperta ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n°50/2016 3 s.m.i. e della Direttiva 2014/25/UE per la "Predisposizione edile e impiantistica, fornitura e posa in opera, installazione, collaudo tecnico e funzionale, messa in esercizio, gestione e manutenzione di stazioni di ricarica (colonnine) ad uso pubblico per veicoli elettrici, presso parcheggi in prossimità degli Uffici Postali di Poste Italiane e successiva gestione complessiva, in concessione onerosa, dei dispositivi installati e dei servizi con assunzione del ruolo di Charge Point Operator (CPO)", attraverso accordi quadro nel rispetto della normativa vigente ("Procedura");
- k) **ES** è risultata aggiudicataria della suddetta Procedura ed ha stipulato in data 26/03/2024 con Poste apposito accordo quadro e relativo CSO ("Accordo Quadro") per la disciplina dei rispettivi obblighi e, pertanto provvederà, per l'intera durata del predetto Accordo Quadro ed in esecuzione dello stesso, alla fornitura, installazione, collaudo tecnico funzionale, la messa in esercizio e la manutenzione, nonché l'esercizio come CPO delle Infrastrutture di Ricarica e gestione del rapporto con gli utilizzatori e con i Mobility Service Providers, di EVC sia sulle aree di proprietà e/o nella disponibilità di Poste che su aree pubbliche da individuare d'intesa con le Amministrazioni Locali o altri Enti/Società, e su consenso preventivo di Poste, previa formalizzazione di apposita intesa con le Amministrazioni stesse;
- l) **ES**, infatti, ricopre il ruolo di E-Mobility Provider (EMP) e Charging Point Operator (CPO), ovvero il soggetto che installa e gestisce l'infrastruttura di ricarica composta da uno o più punti di ricarica (di seguito per brevità "Infrastrutture di Ricarica" o "EVC") per la mobilità elettrica da un punto di vista tecnico e operativo, controllandone gli accessi e occupandosi della gestione quotidiana dell'infrastruttura, della manutenzione e delle eventuali riparazioni da compiere; in qualità di EMP eroga il servizio di ricarica dalla stazione EVC agli utenti finali (guidatori di vetture elettriche). Si occupa inoltre dell'autenticazione del cliente, della gestione del sistema di pagamento e dell'eventuale assistenza tecnica necessaria; in qualità di CPO è gestore, quale concessionario come sopra precisato, delle EVC di proprietà di Poste Italiane curandone tutti gli aspetti tecnici e operativi;
- n) tutte le EVC installate e gestite da **ES** sono dotate di tecnologie informatiche per la gestione da remoto e sono in grado di rispondere alle esigenze attuali e future della mobilità elettrica.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra il Comune e **ES** si conviene quanto segue:

Art. 1 – PREMESSE.

Le premesse innanzi esposte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa (di seguito anche il "**Protocollo**").

Art. 2 - OGGETTO.

Con il presente Protocollo, le Parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di una rete di Infrastrutture di Ricarica per veicoli elettrici nell'ambito del territorio comunale che **ES** dovrà installare, gestire e manutenere ai sensi dell'Accordo Quadro di cui alle precedenti premesse, ferma restando l'esclusiva responsabilità di **ES** ai sensi dell'Accordo Quadro.

Art. 3 - LOCALIZZAZIONE E NUMERO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA.

Le Infrastrutture di Ricarica saranno composte da un numero di EVC compreso tra un minimo di 1 ed un massimo di 3 da installarsi in aree pubbliche all'interno del territorio comunale da definirsi congiuntamente tra le Parti tra quelle individuate nell'elenco sub Allegato 1, a cui aggiungerne eventualmente altre da definire congiuntamente in una fase successiva. Nella scelta delle aree sarà data priorità a quelle individuate sub Allegato 1.

Le aree di installazione e il numero di EVC definitive si intenderanno individuate e concordate tra le Parti in seguito ad invio da parte di **ES** al Comune dei progetti esecutivi di ciascuna installazione e al rilascio delle relative autorizzazioni di Manomissione Suolo Pubblico da parte del dipartimento competente del Comune.

Le Parti danno atto che, per ogni area individuata, **ES** potrà installare a sua discrezione anche in tempi diversi all'interno della durata di cui all'articolo 6 del presente Protocollo, un numero di EVC compreso tra il minimo ed il massimo indicato al presente paragrafo, in coerenza con i piani di sviluppo della mobilità elettrica nel Comune e nelle aree circostanti eventualmente adottati dal Comune stesso ai sensi dell'art. 57 legge 120/2020 comma 6.

Art. 4 - CARATTERISTICHE EVC.

Le Infrastrutture di Ricarica installate da **ES** saranno accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il sistema di ricarica non prevedrà alcun blocco fisico che non sia rimovibile tramite il sistema di controllo remoto. Per ricaricare il veicolo, sarà necessario avere solo uno smartphone o una tessera identificativa cliente RFID. Il sistema di gestione, di prenotazione e di fatturazione avverrà tramite una APP gratuita (disponibile per iOS e Android) che consentirà, tra l'altro, la ricerca delle stazioni di ricarica su una mappa interattiva, compresa la verifica della disponibilità ed eventuale prenotazione all'uso oltre che il monitoraggio dello stato della carica in corso, compreso avviso di termine della ricarica e la visualizzazione del costo e l'attivazione e la gestione della ricarica e il pagamento.

Art. 5 - IMPEGNI DELLE PARTI.

ES si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, direttamente o indirettamente attraverso terzi le seguenti attività:

- individuare congiuntamente al Comune ed in accordo con Poste, nell'ambito delle aree indicate nell'Allegato 1, le aree dedicate alle installazioni delle stazioni di ricarica EVC per veicoli elettrici;
- progettare le "Aree dedicate", composte dagli EVC e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
- richiedere le autorizzazioni necessarie alla installazione delle infrastrutture di ricarica EVC;
- collegare le infrastrutture di ricarica EVC alla rete elettrica, richiedendo al competente distributore locale una nuova connessione alla rete elettrica (POD) intestata a **ES**;
- provvedere alla installazione delle infrastrutture di ricarica EVC, che restano di proprietà di Poste;
- esercire e gestire le infrastrutture di ricarica EVC per l'intera durata del presente Protocollo, quale concessionario di Poste;
- provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata necessari per l'installazione della infrastruttura di ricarica EVC;
- manutenere l'infrastruttura di ricarica EVC, al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l'intera durata del Protocollo;
- adeguare tutta la strumentazione delle infrastrutture di ricarica EVC agli obblighi normativi qualora si renda necessario alla luce di norme sopravvenute;
- provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale;
- provvedere a tutte le attività di collaudo;
- assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle infrastrutture di ricarica EVC ivi compreso, ove dovuto, il Canone di Occupazione Suolo Pubblico (COSAP) ai sensi del Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 art.57 comma 9;
- rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove siano subentrate circostanze di fatto nuove e imprevedibili, imposte da legge o da regolamenti.

Il Comune si impegna a:

- individuare, congiuntamente a **ES** e previo assenso di Poste, le aree idonee, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, alla collocazione e installazione delle infrastrutture di ricarica EVC da parte di **ES** nell'ambito di quelle indicate sub Allegato 1;
- nel rispetto della normativa e regolamentazione comunale applicabile, mettere a disposizione, a titolo gratuito e, pertanto, senza pagamento di corrispettivo alcuno (o di altri eventuali oneri, preliminari e successivi tra cui il canone di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019 n. 160) le porzioni di suolo necessarie all'installazione ed utilizzo delle EVC per veicoli elettrici per la durata del presente Protocollo, concordemente a quanto previsto nel Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020 art. 57 comma 9 ;
- assicurare la necessaria collaborazione relativa a **ES**, relativamente al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità di ES medesima, con la finalità di rispettare le eventuali scadenze congiuntamente convenute tra le Parti;

- consentire la sosta gratuita ai veicoli elettrici negli stalli di parcheggio antistanti ogni EVC installata limitatamente al periodo necessario per la ricarica del veicolo elettrico;
- fare tutto quanto in suo potere affinché gli stalli di parcheggio di cui ai punti precedenti siano occupati esclusivamente da veicoli elettrici entro i limiti di durata massima di sosta necessaria per la ricarica, favorendo la turnazione degli stalli ed evitando che i veicoli sostino negli stalli dedicati per un periodo ulteriore a quello necessario per la ricarica.

Art. 6 - DURATA.

Il presente Protocollo d'Intesa avrà durata di anni 10 a partire dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo da concordarsi tra le Parti prima della scadenza con semplice comunicazione scritta.

In ogni caso il diritto di gestione delle infrastrutture di ricarica realizzate nel periodo di validità del Protocollo d'intesa avrà una durata di 10 anni.

Art. 7 – NON ESCLUSIVITÀ.

Ciascuna delle Parti è libera di discutere o realizzare programmi analoghi a quelli di cui al presente Protocollo con terzi o con altri Enti Pubblici ad esclusione delle aree oggetto del presente Protocollo.

Art. 8 - RISERVATEZZA.

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi, in assenza di consenso dell'altra Parte, alcun documento, dato od informazione ricevuta direttamente o indirettamente, con riferimento a presente Protocollo, indipendentemente dal fatto che tale informazione sia stata fornita anteriormente, contestualmente o successivamente alla stipulazione del presente Protocollo. Fanno eccezione i documenti che siano già stati resi pubblici in forza dei rapporti tra le parti.

Art. 9 - FORO COMPETENTE – MODIFICHE – CESSIONE

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di Roma, con esclusione espressa di ogni altro Foro alternativo o concorrente.

Qualsiasi modifica o deroga del presente Protocollo dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti.

Il Protocollo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti in ogni suo patto e clausola non trovando pertanto applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c., verrà sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del presente Protocollo, il Comune presta sin d'ora il proprio consenso alla cessione del Protocollo da parte di **ES**, che dovrà ottenere previo assenso scritto da parte di Poste, a una società controllata, controllante, collegata o sottoposta a comune controllo ex art. 2359 c.c., o nel caso di eventi societari che implichino la successione del Protocollo quali, a titolo esemplificativo, i casi di cessione, conferimento, usufrutto o affitto di azienda o di un ramo d'azienda, fusione, scissione.

Art. 10 – RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 11 - SPESE DI REGISTRAZIONE.

Il presente Protocollo verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 5 II comma del D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che con la propria inadempienza avrà resa necessaria la registrazione medesima, invocandosi sin d'ora l'applicazione dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986.

Art. 12 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI.

Qualsiasi tipo di comunicazione tra le Parti ai sensi del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti recapiti di posta elettronica certificata (PEC):

Per ES

MAIL: segreteria@eshoremobility.com

PEC: **ESHOREMOBILITYPOSTE@PEC.IT**

Per il Comune:

PEC: comunepagliara@pec.it

Art. 13 – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231

In coerenza con le norme ed i principi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, del codice penale italiano, dell'US Foreign Corrupt Practices Act, dello UK Bribery Act 2010, dei trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione nonché di ogni altra normativa anticorruzione comunque applicabile alle Parti, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi dall'offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al Protocollo, di conseguirne un vantaggio o beneficio improprio e/o per influenzarne un atto, una decisione o un'omissione.

Con riguardo all'esecuzione del Protocollo, ciascuna delle Parti si impegna altresì ad astenersi dall'accettare offerte e/o promesse, comunque denominate, di denaro o altre utilità in violazione delle norme e convenzioni citate al precedente comma.

L'inosservanza, anche parziale, delle pattuizioni di cui al presente articolo 14 costituirà grave inadempimento del Protocollo e darà facoltà a ciascuna Parte non inadempiente di risolverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, mediante lettera raccomandata a/r. In tale evenienza la Parte inadempiente terrà l'altra Parte indenne e manlevata avverso qualsiasi danno, costo onere o spesa, comunque denominato, in cui essa dovesse incorrere, anche per effetto di pretese i terzi, in conseguenza dell'inadempimento.

ES, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico e nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione.

ES aderisce inoltre al Global Compact e in osservanza del decimo principio del GC intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, ES proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio

nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. La controparte dichiara di prendere atto degli impegni assunti da ES e si obbliga a non ricorrere a nessuna promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nell'esecuzione del presente Protocollo nell'interesse di ES e/o a beneficio dei suoi dipendenti.

Art. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Protocollo dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

.....
per il Comune

ALLEGATO 1 – IDENTIFICAZIONE AREE DI INSTALLAZIONE

INDIRIZZO	NUMERO MINIMO DI EVC DA INSTALLARE	NUMERO MASSIMO DI EVC DA INSTALLARE
	1	3